



Servizio stampa
Casella postale, 9023 San Gallo
+41 (0)58 465 29 86

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 29 agosto 2017

Sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017

Ritorno in Eritrea lecito e ragionevole

Per i cittadini eritrei che hanno già assolto l'obbligo di servizio non sussiste generalmente il rischio di essere convocati per prestare nuovamente il servizio nazionale né di incorrere in punizioni o trattamenti inumani e degradanti al momento del ritorno in patria. Questo quanto statuito dal Tribunale amministrativo federale nella sentenza del 17 agosto 2017.

Nella sentenza D-2311/2016¹ il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha affrontato la questione riguardante l'esistenza del rischio, per i cittadini eritrei la cui domanda d'asilo viene respinta, di essere convocati per prestare nuovamente il servizio nazionale o di incorrere in punizioni al momento del ritorno in patria ed è giunto alla conclusione che un simile pericolo non sussiste qualora questi abbiano già assolto il loro obbligo di servizio. Stesso dicasi per i cittadini eritrei che hanno chiarito la loro situazione con il Paese d'origine e cui è stato riconosciuto lo status di «membri della diaspora».

Da cinque a dieci anni di servizio nazionale

Molte delle persone che entrano a far parte del servizio nazionale eritreo sono tenute a restarvi per diversi anni e talvolta anche a tempo indeterminato. Il TAF constata tuttavia che non mancano i casi di licenziamento ordinario e stima la durata media del servizio tra i cinque e i dieci anni. Questo significa che alcuni dei richiedenti l'asilo di origine eritrea che si trovano in Svizzera hanno sicuramente già assolto il loro obbligo di prestare il servizio nazionale. Queste persone, in caso di ritorno in patria, non corrono il rischio di dover prestare nuovamente servizio o di incorrere in punizioni perché giudicate inadempienti. Stesso dicasi per i cittadini eritrei che si trovano all'estero già da diversi anni, a condizione che questi abbiano chiarito la loro situazione con il Paese d'origine pagando l'imposta del 2 per cento sul reddito e sottoscrivendo una lettera di recesso.

Nuova convocazione improbabile

Il caso sottoposto al giudizio del TAF riguardava una donna coniugata che aveva lasciato l'Eritrea all'età di 29 anni e che affermava di avere prestato diversi anni di servizio nazionale prima di disertare e lasciare il Paese. Non disponendo dei mezzi per provare quanto asserito dalla suddetta, il TAF è del parere che ci si trovi di fronte a un caso di licenziamento ordinario di-

¹ La sentenza D-2311/2016 è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa analizza la situazione vigente in Eritrea, procedendo a un apprezzamento giuridico di tale situazione valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

sposto prima della partenza della ricorrente e ritiene improbabile che questa possa essere convocata per prestare nuovamente il servizio nazionale o che possa incorrere in punizioni. In questo contesto, il TAF non chiarisce se all'interno del servizio nazionale eritreo esista il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e se tale servizio debba essere considerato o meno come una forma di schiavitù o lavoro forzato.

Dopo aver condotto un'analisi approfondita, il TAF non riscontra inoltre una situazione di violenza generalizzata in Eritrea e giunge dunque alla conclusione che il ritorno in questo Paese costituisce una misura ragionevole.

La sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio, addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, medien@bvger.admin.ch